



**CITTÀ DI
BONDENO**




**COMUNE DI
MIRABELLO**




**COMUNE DI
POGGIO RENATICO**



**COMUNE DI
SANT'AGOSTINO**



**Corpo Intercomunale
altoferrarese**



**Polizia
Municipale**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL
"CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE DELL'ALTO FERRARESE"**

Anno 2017

Comune di Bondeno	Deliberazione C.C. n.	del
Comune di Mirabello	Deliberazione C.C. n.	del
Comune di Poggio Renatico	Deliberazione C.C. n.	del
Comune di Sant'Agostino	Deliberazione C.C. n.	del

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL “CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELL’ALTO FERRARESE”

tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino.

L’anno DuemilaSEDICI il giorno del mese, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra i Comuni di, Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino come di seguito rappresentati:

Il **Comune di Bondeno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Fabio BERGAMINI (C.F. Comune 00113390389);

Il **Comune di Mirabello**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore D.ssa Angela POLTRONIERI (C.F. Comune 81000560383);

Il **Comune di Poggio Renatico**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniele GARUTI (C.F. Comune 00339480386);

Il **Comune di Sant’Agostino**, rappresentato dal Commissario Prefettizio D.ssa Adriana Sabato (C.F. Comune 00292280385);

Premesso che:

- a seguito della “Convenzione per la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese” (d’ora in poi “CONVENZIONE”) approvata con singoli atti nei Consigli Comunali dei Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda e sottoscritta dai Sindaci in data 16 luglio 2008 i Comuni aderenti hanno costituito il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Alto Ferrarese;
- a seguito di recesso, adottato con DCC n. 30 del 23.10.2012, il Comune di Vigarano Mainarda non fa più parte dei Comuni aderenti alla Convenzione e che, di conseguenza, d’ora in poi questa dovrà intendersi limitata ai soli Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico e Sant’Agostino;
- il Comune di Bondeno è capofila della Convenzione stessa;
- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta del 18 marzo 2013, n. 286 ha approvato il programma di riordino individuando gli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 6 della L. R. 21/2013;
- i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda, con deliberazioni conformi, hanno deliberato la volontà di essere riconosciuti ambito ottimale ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21;
- il giorno 14 maggio 2014 è stata costituita, con atto pubblico, l’Unione Alto Ferrarese;

Dato atto che:

- i Comuni dell'Alto Ferrarese sono stati fortemente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e, conseguentemente, sono impegnati nelle procedure per la ricostruzione post-terremoto;
- in conseguenza di quanto sopra riportato la Convenzione per la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese, sopra citata, scadente il 31 dicembre 2014 è stata prorogata per tutto l'anno 2015;
- che il perdurare di questa situazione emergenziale non ha reso possibile, ad oggi, completare il percorso, avviato prima del verificarsi degli eventi sismici citati, relativo alla programmazione e realizzazione della gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni fondamentali individuati dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale 21/2012 ed, in particolare, il conferimento del servizio di Polizia Municipale alla Unione Alto Ferrarese;
- in ogni caso, in vigore della presente Convenzione, i Comuni aderenti si impegnano a perseguire l'obiettivo comune del conferimento del servizio all'Unione Alto Ferrarese;

Atteso che, in conseguenza di quanto sopra riportato, la sopra richiamata Convenzione (già stipulata per il periodo 2009 - 2013) era stata prorogata (limitatamente ai Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino), come da conformi deliberazione dei Consigli Comunali attualmente aderenti alla stessa, fino al 31 dicembre 2015 e che la stessa distingue fra i servizi di livello locale (I° livello), facenti capo a presidi ubicati presso i singoli comuni, da quelli di livello intercomunale (II° livello), di espressa competenza del Comando del Corpo Unico situato presso la sede del Comunecapofila;

Considerato che i comuni di Bondeno, Poggio Renatico e Mirabello hanno avviato, a partire dal 2011, una sperimentazione che:

- ha consentito ai tre comuni di gestire in maniera congiunta anche i servizi di rilevanza locale (I° livello), nel contesto già delineato della convenzione e dall'accordo di programma più sopra citati;
- ha costituito una fase sperimentale di ulteriore sviluppo del Corpo Intercomunale, allo scopo di testare un modello che risponda alle esigenze di ulteriore razionalizzazione delle risorse umane e strumentali;
- consisteva, nella pratica, nell'affidare al Comandante la responsabilità dei Presidi privi di responsabile individuato tramite comando parziale dello stesso presso i Comuni partecipanti alla sperimentazione stessa;

Dato atto che già nel 2015, a valere per l'anno 2016, è stata approvata una Convenzione che recepiva la sperimentazione superando, di conseguenza, la distinzione tra il primo ed il secondo livello;

Di dare atto che con la presente atto si intende dare continuità temporale alla Convenzione in essere, rinnovandola per l'anno 2017 con decorrenza dal 1 gennaio: tale Convenzione è ulteriormente prorogabile con atti conformi dei singoli Comuni aderenti e, in ogni caso, decadrà automaticamente nel momento in cui il servizio verrà conferito alla Unione Alto Ferrarese;

Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia

amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese

1. I Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, con la presente convenzione ribadiscono, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, la volontà di gestire un corpo intercomunale di polizia municipale, che assume la denominazione di **“Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese”** (d'ora in poi, per sintesi, **Corpo Intercomunale**).

Articolo 2

Finalità

1. La costituzione del Corpo Intercomunale è finalizzata a garantire:
 - a. in generale:
 - maggiore efficienza, migliori servizi ed una razionalizzazione dei costi, impiegando a tal proposito: gli operatori di Polizia Municipale già in servizio nei singoli Corpi/Servizi, adeguati numericamente secondo i parametri regionali; i materiali ed i mezzi già in dotazione sia dei singoli Comuni che delle precedenti Convenzioni;
 - la solidarietà e la sussidiarietà tra i Comuni aderenti;
 - la salvaguardia ed il mantenimento delle singole specificità di ogni Comune e del proprio territorio;
 - b. in particolare:
 - la promozione di politiche per lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza, attraverso azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nei Comuni e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà;
 - la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo Intercomunale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - la promozione di forme di intervento per la formazione, la qualificazione e la specializzazione del personale. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun operatore acquisisca una professionalità specifica nell'ambito dei settori di intervento ed in particolare: edilizia, commercio, ambiente e infortunistica stradale con tutto ciò che attiene alla circolazione;
 - il coordinamento con le altre forze di polizia operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

Articolo 3

Funzioni e competenze del Corpo Intercomunale

1. Con l'istituzione del Corpo Intercomunale, viene riconfigurata l'articolazione dei servizi di polizia municipale sul territorio dei Comuni aderenti. I servizi sono principalmente:
 - a. Copertura territoriale tramite almeno due pattuglie in pronta disponibilità h 12 dal lunedì al sabato, fatta salva la possibilità tramite apposita determinazione del Comandante di estendere anche ai giorni festivi e/o a fasce orarie diverse;
 - b. Gestione della Centrale Operativa;
 - c. Gestione della Centrale Amministrativa;
 - d. Gestione degli interventi;
 - e. Coordinamento con le altre Forze di Polizia;
 - f. Punto Ascolto/Pronto Intervento - Numero telefonico Intercomunale;
 - g. Miglioramento metodi di coordinamento;
 - h. Progetti trasversali potenziamento e ampliamento servizi;
2. Le competenze sono quelle previste dalle norme vigenti, tra i quali si annoverano:
 - a. polizia urbana e rurale;
 - b. polizia stradale;
 - c. polizia amministrativa;
 - d. polizia commerciale;
 - e. polizia edilizia ed ambientale;
 - f. polizia giudiziaria;
 - g. polizia igienico – sanitaria;
 - h. educazione stradale;
 - i. servizi di controllo del territorio;
 - j. servizi di informazione e comunicazione;
 - k. servizi di rappresentanza.

Vengono mantenuti ed espletati esclusivamente a livello locale quei servizi diversi da quelli sopra indicati che sono comunque affidati, nell'ambito della organizzazione del singolo Comune, alla competenza del servizio di Polizia Municipale. I Comuni si impegnano a favorire l'uniformità delle competenze da ricondurre a quelle sopra riportate, ricercando le soluzioni necessarie all'interno delle singole organizzazioni comunali.

Vengono inoltre mantenute le prestazioni di servizio serale o festivo già concordate nei singoli Presidi.

3. Al fine di assicurare il regolare svolgimento degli impegni derivanti dall'organizzazione complessiva e onde evitare conflitti di priorità o inopportune interruzioni dei servizi in atto o programmati, i Comuni sottoscrittori favoriscono comportamenti ispirati alla massima integrazione, collaborazione e coordinamento tra i Presidi Territoriali e la Centrale Operativa del Corpo Intercomunale.
4. Lo svolgimento delle attività associate è disciplinato dal Regolamento del Corpo Intercomunale, già approvato dai singoli Comuni con conforme deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Articolo 4

Sistema Direzionale

1. Il Sistema Direzionale dell'attività del Corpo Intercomunale è così articolato:

a. **Il Sindaco**, come previsto dalla legge, è l'Autorità di Polizia Locale del territorio del Comune di riferimento. Esso è legittimato ad attivare, per mezzo del Responsabile di Presidio di cui alla lettera e), la dotazione strutturale dell'intero Corpo Intercomunale, solo in caso di urgenza e necessità, previo accordo con il Comandante di cui alla lettera c).

b. **La Conferenza dei Sindaci** aderenti alla presente Convenzione assume i compiti di indirizzo e di verifica rispetto al funzionamento del Corpo Intercomunale. La Conferenza si riunisce periodicamente per lo svolgimento dei propri compiti.

In particolare, essa svolge le seguenti funzioni:

- fornisce al Comandante gli elementi utili alla definizione degli obiettivi del Corpo Intercomunale, approvando annualmente il Piano Operativo di Lavoro e le relative modificazioni;
- approva, di norma entro il 30 ottobre, la proposta del documento contabile di cui al successivo art.6 inerente la previsione di spese del Corpo Intercomunale;
- approva entro il 30 gennaio il rendiconto annuale della gestione secondo le modalità indicate all'art. 8).

c. **Il Comandante del Corpo Intercomunale** è responsabile a livello centrale della gestione del personale e delle risorse strumentali affidategli. Svolge le funzioni organizzative e gestionali proprie del ruolo ricoperto, in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Conferenza dei Sindaci. Coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e all'art. 17 della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24. In qualità di responsabile del servizio associato espleta, in tutti i Comuni convenzionati, esclusivamente per i servizi demandati al Corpo Intercomunale conferitegli dal Sindaco del Comune Capofila, le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000. n. 267, nonché tutte le funzioni e competenze attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive generali dei Sindaci aderenti;
- elaborare un Piano Operativo di Lavoro a valenza annuale, nonché eventuali integrazioni in corso d'opera, da presentare per l'approvazione alla Conferenza dei Sindaci ;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente ai sensi dell'art.7), e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;

- assegnare il personale e le risorse strumentali;
- valutare l'operato dei Responsabili dei Presidi, nelle materie di competenza della Polizia Municipale, tenendo conto dei parametri in uso nel Comune di riferimento. Per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, previo accordo con la Conferenza dei Sindaci, di uno o più Vice Comandanti le cui funzioni saranno specificate nel Regolamento del Corpo Intercomunale.

Le funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale sono espletate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bondeno, capofila ai sensi del successivo art.5, per la durata della presente Convenzione.

Il Comandante del Corpo Intercomunale può assumere la funzione di Responsabile di Presidio nei Comuni privi di tale figura. La eventuale formalizzazione avverrà tramite comando parziale da parte del Comune capofila che, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, regolerà i rapporti economici e giuridici di tale procedura. Il Comune presso il quale avverrà il Comando recepirà le norme con conforme deliberazione di Giunta Municipale, oltre a provvedere alla nomina, quale Responsabile di Servizio, con conforme atto sindacale.

- d. **I Responsabili di Presidio** rispondono al Comandante del Corpo Intercomunale per le funzioni di livello intercomunale e al Sindaco del Comune per le funzioni di livello locale. Essi provvedono al coordinamento ed all'attuazione del Piano Operativo di Lavoro approvato dalla Conferenza dei Sindaci e verificano i risultati ottenuti a livello comunale raccordandosi con il Comando Centrale del Corpo.
- e. **Il Comitato di Coordinamento** è composto dal Comandante e dai Responsabili di Presidio. Esso è convocato, di norma, dal Comandante ma si può riunire anche su richiesta di almeno due Responsabili di Presidio. Esso partecipa allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - definizione dei Piani Operativi di Lavoro articolati per presidio;
 - assegnazione del personale e delle risorse strumentali;
 - individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative;
 - verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
 - proposta di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi associati.

Articolo 5

Struttura organizzativa- Comune Capofila

1. Il Comune Capofila della presente gestione è il Comune di Bondeno. Presso la sede della Polizia Municipale del Comune Capofila è istituito il Comando Centrale del Corpo Intercomunale.
2. Il Corpo opera attraverso la costituzione di un unico ufficio associato.

3. Il Corpo Intercomunale dipende dal Comandante, al quale competono l'organizzazione dello svolgimento di tutte le funzioni ad esso inerenti.
4. L'organizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale è così strutturata:
 - a. il Corpo Intercomunale opera sul territorio dei Comuni convenzionati in modo unitario;
 - b. ogni Comune mantiene, nel proprio territorio, la propria sede operativa della Polizia Municipale, denominata Presidio Territoriale;
 - c. è unificata la centrale operativa e amministrativa, con ubicazione presso il Comando Centrale;
 - d. gli atti gestionali relativi al Corpo Intercomunale saranno gestiti dal comune capofila, dove è individuata la sede legale dell'ufficio associato;
 - e. il servizio di polizia municipale sarà svolto su due turni giornalieri e su eventuali turni serali, previo accordo sindacale;
 - f. onde evitare gravi squilibri nei servizi territoriali, la gestione del personale è ispirata a criteri di interscambiabilità.

Articolo 6

Piano Esecutivo di Gestione del Corpo Intercomunale

1. La gestione economica finanziaria del Corpo Intercomunale è attuata attraverso il bilancio di previsione del Comune capofila.
2. E' affidato al Comandante, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, un Piano Esecutivo di Gestione del Corpo Intercomunale (P.E.G.C.U.) contenente il documento finanziario preventivo e gli obiettivi della gestione ad esso assegnati. Per il conseguimento degli obiettivi il Comandante si avvale degli uffici amministrativi e finanziari del Comune di Bondeno. Rimane a carico del Corpo Intercomunale il costo di amministrazione che sarà annualmente quantificato in sede di redazione del P.E.G.C.U. e ripartito ai sensi delle disposizioni seguenti.
3. Il Comandante si impegna a trasmettere ai singoli Presidi Territoriali la proposta del P.E.G.C.U. per l'anno successivo, entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno.

Articolo 7

Relazione semestrale di gestione

1. Con cadenza almeno semestrale, il Comandante del Corpo Intercomunale invia alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti una relazione dettagliata (dati complessivi e dati per ogni Comune) dell'attività svolta, con particolare riferimento a:
 - a. numero di pratiche (sanzioni, ricorsi, accertamenti, autorizzazioni, ecc.);
 - b. sinistri stradali rilevati;

- c. pattugliamenti effettuati;
- d. numero interventi controllo mercati;
- e. numero interventi controllo attività commerciali e cantieri edilizi;
- f. numero interventi entrata/uscita scuole;
- g. verifiche amministrative svolte;
- h. numero servizi serali, festivi;
- i. rapporti con gli altri uffici dei Comuni associati;
- j. rapporti con gli Enti esterni;
- k. eventuali proposte di miglioramento dei servizi.

Articolo 8

Rendiconto delle spese

1. Tutte le spese concernenti la gestione del Corpo Intercomunale sono assunte dal Comune di Bondeno in qualità di capofila ed imputate negli appositi interventi di spesa, per essere poi rendicontate e ripartite, tra gli Enti associati, secondo il criterio previsto al successivo comma 3).

2. Le spese relative alla presente convenzione derivano da:
 - a. acquisto e mantenimento in efficienza dei beni strumentali necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate al Corpo (ad esempio: apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza, ecc.);
 - b. prestazione di servizi, da parte di terzi, necessari per l'effettuazione delle attività;
 - c. impiego di beni di consumo (ad esempio: energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.);
 - d. oneri relativi ai locali necessari per l'esercizio delle funzioni comuni;
 - e. spese generali (ad esempio: formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata, ecc.);
 - f. ogni altro bene e/o servizio posto a disposizione e necessario al funzionamento del Corpo Intercomunale.

3. La ripartizione delle spese avviene secondo i seguenti principi:
 - a. nel caso di bene e/o servizio a destinazione esclusiva di un singolo presidio, il costo sarà imputato al solo Comune beneficiario;
 - b. nel caso di bene e/o servizio utilizzato, in maniera indistinta, da tutti i Presidi, il costo sarà ripartito in ragione della popolazione residente in ogni comune al 31 dicembre dell'anno precedente (ad esempio canoni di ponte radio, collegamenti banche dati, seminari, iniziative di promozione, ecc.);
 - c. nel caso di beni e/o servizio utilizzati dai Presidi a consumo, il costo sarà ripartito in ragione dell'effettiva spesa (ad esempio carburanti, vestiario, corsi di formazione, visure banche dati, ecc.).

4. I costi di funzionamento relativi alla sede operativa di ogni Presidio (manutenzioni, riscaldamento, luce, telefono, attrezzature, arredamenti, ecc.) necessari a mantenere efficienza ed adeguatezza alle funzionalità del Corpo Intercomunale sono sostenuti dal singolo Comune e non vanno in ripartizione. Non rientrano, altresì, in ripartizione, i costi di minuta cancelleria delle sedi operative dei singoli Comuni. Nel caso in cui le sedi operative comunali necessitino di spese per essere mantenute efficienti ed adeguate, il Comandante, per il tramite del Responsabile di Presidio, inoltra formale richiesta all'ufficio preposto del Comune interessato. In caso di inerzia ingiustificata del Comune interessato, il Comandante sollecita il responsabile dell'ufficio interessato e informa la Conferenza dei Sindaci.
5. La sede del Comando (sede anche della centrale operativa e della centrale amministrativa) è collocata nella sede del Presidio di Bondeno, in questa fase appare funzionale anche ai compiti riconducibili al Corpo Intercomunale e, pertanto, le spese imputabili al mantenimento dei servizi associati sono annualmente previste nel P.E.G.C.U. e ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo il criterio di cui al comma 3, lettera b.
6. Per le spese di cui sopra, i Comuni associati provvedono a versare, al Comune di Bondeno, un acconto pari al 80% delle spese previste del P.E.G.C.U. approvato, in due rate di pari importo scadenti il 30 giugno ed il 30 ottobre. Entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo i Comuni associati provvedono alla liquidazione del saldo. Decorso infruttuosamente i termini anzidetti, il Comune creditore provvederà a notificare tempestiva diffida al Comune debitore assegnandogli un ulteriore termine; decorso tale termine saranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale ed informata dell'accaduto la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Articolo 9

Ricavi

1. Costituiscono ricavi derivanti dalla presente convenzione:
 - a. i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti saranno introitati secondo una gestione condivisa, ma ripartiti ai singoli Comuni secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione;
 - b. i contributi da Enti terzi saranno introitati dal Comune Capofila e ripartiti secondo il criterio di partecipazione alle spese da parte di ciascun Comune o secondo criteri diversi approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

Personale del Corpo Intercomunale

1. Tutto il personale appartenente ai Corpi/Servizi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti, fermo restando la titolarità del rapporto di lavoro con l'Ente d'appartenenza, svolge le proprie

funzioni per il Corpo Intercomunale, secondo quanto previsto dal Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Alto Ferrarese.

2. Al Comandante del Corpo Intercomunale spetta la gestione del personale assegnato con il PEGCU. Il Comandante, con apposita determinazione dirigenziale, acquisito il parere favorevole del Responsabile di Presidio del Comune da cui dipende il personale stesso e della Conferenza dei Sindaci, può disporre il distacco del personale presso qualsiasi sede. Per il relativo trattamento si fa riferimento alle norme nazionali vigenti e specifiche del CCNL.
3. Le spese relative al personale (retribuzioni fisse, accessorie e oneri riflessi), sono sostenute direttamente dal Comune presso il quale il dipendente risulta assunto. La spesa globale, compresi gli oneri riflessi, relativa alla figura del Comandante è ripartita in ragione del 60% a carico del Comune presso il quale il dipendente è in forza e il 40% tra tutti i Comuni aderenti alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 8) comma 3 lett.b).
4. Per quanto riguarda il salario accessorio, i Comuni aderenti al presente atto promuovono forme di relazioni sindacali tese a garantire uniformità nel trattamento tra gli operatori, in base alle direttive espresse dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Per le finalità di cui al comma precedente viene istituito di un Tavolo Tecnico composto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica con funzioni propositive.
6. La gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento del Corpo Intercomunale.

Articolo 11

Beni strumentali

1. I beni strumentali di proprietà dei Comuni associati in uso alla Polizia Municipale, pur rimanendo in proprietà dei singoli Comuni, di norma sono assegnati al relativo Presidio, ma possono essere utilizzati per tutte le esigenze del Corpo Intercomunale secondo opportune forme di gestione.
2. I beni strumentali acquisiti dai Comuni mediante le preesistenti Convenzioni di gestione associata sono conferiti al patrimonio del Corpo Intercomunale. Di detti beni è redatto un elenco, allegato ad una speciale sezione dell'inventario dei beni patrimoniali del Comune Capofila, da aggiornare annualmente.
3. I beni strumentali di proprietà del singolo Comune o strutturalmente legati al suo territorio, anche se utilizzati per le finalità di cui all'articolo 2 (ad esempio: impianti automatici di rilevamento della velocità), rimangono in carico al Comune di appartenenza con addebito allo stesso di tutti i costi di funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 12

Attività centralizzate

1. La centrale operativa collocata nella sede del Comando deve assolvere alle esigenze di collegamento con tutte le sedi operative e con tutti gli operatori in servizio sul territorio dei Comuni, in modo da gestire in forma centralizzata tutto il sistema delle comunicazioni, organizzando gli interventi in base alle esigenze e alla distribuzione delle pattuglie sul territorio.
2. La centrale amministrativa, attraverso l'ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni mezzo reso disponibile dall'evoluzione tecnologica, nonché attraverso la prestazione di servizi da parte di terzi (ad esempio il vigente sistema di esternalizzazione del servizio di stampa dei verbali, servizio di imputazione dati, ecc.) persegue il fine di gestire tutta l'attività amministrativa legata allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3).
3. Rimane ferma la possibilità, previa accoglimento di specifiche proposte operative da parte della Conferenza dei Sindaci, di istituire ulteriori attività centralizzate.

Articolo 13

Durata

1. La presente convenzione, in continuità temporale con la precedente, decorre dal 1 gennaio 2016 e decadrà automaticamente nel momento in cui il servizio verrà conferito alla Unione Alto Ferrarese.
2. La presente convenzione può essere modificata in ogni momento, previa adozione di atto deliberativo da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti conformemente alle disposizioni regionali in materia.

Articolo 14

Recesso unilaterale

1. I Comuni hanno la facoltà di recedere dal Corpo Intercomunale.
2. Il recesso di uno o più comuni non fa venir meno la gestione unitaria del Corpo per i restanti Comuni.
3. L'avviso di recesso deve pervenire, tramite raccomandata, al Sindaco del Comune di Bondeno, nella sua qualità di Comune capofila, entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso in corso

d'anno, non dà diritto alla restituzione delle quote già versate, ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

4. Per l'eventuale ripartizione della quota di patrimonio spettante al netto di eventuali perdite o spese, si applicano, in quanto compatibili, le procedure relative allo scioglimento del Corpo Intercomunale disciplinate dall'articolo 15 commi 2, 3.

Articolo 15

Scioglimento del Corpo Intercomunale

1. Il Corpo Intercomunale può essere sciolto con delibera dei rispettivi Consigli Comunali nei seguenti casi:
 - a. per esaurimento del fine per il quale è istituito;
 - b. per disposizione di legge.
2. In caso di scioglimento del Corpo Intercomunale, il patrimonio comune al netto delle perdite o spese è ripartito fra i Comuni ancora associati, in proporzione a quanto versato ed a quanto conferito dagli stessi. Sarà definita, di comune accordo, la destinazione delle attrezzature e dei beni durevoli non divisibili.
3. Per conseguire l'equità del riparto, potranno essere previsti conguagli onerosi.

Articolo 16

Controversie

1. La risoluzione di controversie eventualmente insorgenti fra i Comuni associati a causa della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla soluzione di cui al primo comma, la controversia sarà affidata alla competenza del Tribunale di Ferrara.

Articolo 17

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di specifici atti da parte degli organi competenti.
2. Si fa riferimento, inoltre, ai principi di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e alle altre norme in materia di Enti Locali e deleghe di funzioni agli Enti Locali, al Codice Civile nonché alla legislazione speciale in materia di Polizia Municipale e locale.

Articolo 18
Spese contrattuali

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bondeno

Per il Comune di Mirabello

Per il Comune di Poggio Renatico

Per il Comune di Sant'Agostino
